



BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO SRE 04 – “START-UP NON AGRICOLE”

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

GAL LEADER SIENA

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2023-2027,
adottato con DGR n. 1534 del 27.12.2022 e s.m.i*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Leader Siena il 21/11/2025





INDICE	Pag.
1. Finalità e risorse	6
1.1 Finalità e obiettivi	6
1.2 Aiuti di stato	7
1.3 Dotazione finanziaria	8
1.4 Importo del premio	8
1.5 Localizzazione	8
1.6 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	8
2. Richiedenti/Beneficiari	8
2.1 Elenco codici Ateco ammissibili	9
2.2 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario	12
2.2.1 Ulteriori condizioni di accesso	15
2.3 Condizioni del beneficiario per il pagamento del contributo	15
2.4 Impegni	16
2.4.1 Ulteriori impegni	17
3. Piano Aziendale	17
4. Investimenti/spese non ammissibili	18
4.1 Valutazione di congruità e ragionevolezza	18
5. Pagamento del premio	18
6. Cumulabilità.	18
7. Disposizioni in materia di pubblicità	19
8. Criteri di selezione	19
9. Termine finale	21
10. Modalità di presentazione della domanda di sostegno	21
10.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	21
10.2 Fascicolo aziendale elettronico	22
10.3 Contenuti della domanda di sostegno.	22
10.4 Elenchi domande pervenute ricevibili	22
10.5 Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili	23
10.6 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno	23
10.7 Atto di assegnazione dei contributi	24
10.8 Approvazione della graduatoria	25
11. Realizzazione del Piano Aziendale	27
11.1 Inizio attività	27
11.2 Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici	27
11.3 Conclusione del Piano Aziendale	27
11.4 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	27
12. Presentazione della domanda di pagamento a saldo	27
12.1 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo	28
12.2 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo	29
13. Correzione di errori palesi	29
14. Decadenza dal contributo	30
14.1 Procedimento di decadenza	30
15. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	30
16. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	31
17. Monitoraggio	31
18. Tempistica e fasi del procedimento	31
19. Sanzioni	33



20. Informativa privacy (art. 13 Generale sulla protezione dei dati")	33
21. Responsabile del procedimento	34
22. Disposizioni finali	34



Definizioni

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

PSP-CSR 2023/2027	Piano Strategico della PAC (PSP) e relativo Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Toscana, della programmazione 2023/2027
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” – Settore “Autorità di Gestione FEASR”
ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
GAL	Il Gruppo di Azione Locale (GAL). Partenariato pubblico/privato che elabora e realizza una Strategia di Sviluppo Locale, attraverso l’approccio LEADER, in un territorio rurale ben definito
Atto per l’assegnazione del contributo	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e sono indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto.
UCI	GAL Leader Siena Ufficio Competente per l’istruttoria e che emette l’Atto di assegnazione dei contributi
Responsabile dell’intervento	GAL Leader Siena responsabile del bando e dell’intervento SRE04 del PSP 2023/2027
UTE	UTE- Unità Tecnico Economica
UPS	UPS – Unità Produttiva Specifica che può essere: <ul style="list-style-type: none"> - UPZ – Unità Produttiva Zootecnica - UTP – Unità di trasformazione dei prodotti - UPI - Unità Produttiva Integratrice di reddito
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
CUP (Codice Unico di Progetto) CIPE/CIPESS	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. È emesso dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) che dal 1° gennaio 2021 ha cambiato nome in CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile). Viene riportato dall’UCI nell’Atto di assegnazione dei contributi.
Attività prevalente	Attività relativa al Codice ATECO registrato in Visura Camerale come prevalente ai fini IVA
Premio	Aiuto forfettario all’avviamento dell’impresa
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno.



Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell'aiuto
Spesa pubblica	<p>Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico</p> <p>Nel presente bando l'importo della spesa pubblica coincide con l'importo del contributo richiesto/concesso.</p>

Nel caso in cui la fonte normativa richiamata per le definizioni sopra riportate sia soggetta a modifica e/o aggiornamento la stessa si intende prevalente rispetto a quella contenuta nel presente atto.



1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'Intervento si inserisce nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL Leader Siena, approvata dapprima dalla Regione Toscana con D.G.R.T. n. 1370 del 27 Novembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027 e modificata da ultimo con D.G.R.T. n. 1321 del 08.09.2025.

L'intervento prevede un contributo per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali.

L'azione è diretta a rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'economia rurale, in stretta connessione con la SSL e gli obiettivi finali che essa si pone.

L'azione risponde al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, riportato nella SSL:

- Rafforzare la messa in rete delle molteplici componenti identitarie dell'offerta locale, sostenendo il territorio e i suoi operatori (pubblici e privati) in un processo di sistematizzazione, per intercettare diversi target, favorendo una crescita coordinata e sostenibile nel tempo dell'economia locale, guardando all'accoglienza come elemento chiave dello sviluppo economico locale;
- Favorire un miglioramento della qualità di vita per le popolazioni residenti, attraverso il potenziamento, in chiave di inclusività e di capillarità dei servizi a favore della popolazione, garantendo migliori condizioni di accesso agli stessi per superare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento.

L'intervento risponde ai seguenti **fabbisogni territoriali** esplicitati nella Strategia di Sviluppo Locale del GAL:

- Superare e ricomporre l'attuale frammentazione che connota le diverse componenti dell'offerta locale, con ricadute negative in termini di capacità competitiva, visibilità sui mercati e capacità di innovazione;
- Mantenere competitivo nel tempo il sistema economico locale, sostenendo filiere e innovazione;
- Sostenere le produzioni di nicchia e legate alla tradizione locale;
- Incrementare le opportunità occupazionali nell'area, in settori vocazionali;
- Sostenere la presenza, la multifunzionalità e le filiere, tra le attività sul territorio, anche nelle frazioni minori e più interne, per scongiurare i processi di desertificazione commerciale nei centri minori.

L'azione risponde al raggiungimento dei seguenti **obiettivi specifici**, riportato nella SSL:

- OS1 - Promuovere modelli di rete e di integrazione intersettoriale dell'offerta, valorizzando sinergie e ricercando economie di scala (es. tra i settori agricoltura – artigianato – commercio – turismo);
- OS22 - Rafforzare lo sviluppo di filiere e di proposte intersettoriali, sostenendo nuova imprenditorialità, anche tramite il rafforzamento delle competenze (legate sia ad elementi della tradizione, sia guardando a esperienze di innovazione);
- OS8 - Favorire l'integrazione tra i molti segmenti dell'offerta locale, puntando sull'organizzazione di proposte di carattere esperienziale che contribuiscano a prolungare il soggiorno dei visitatori e a generare nuove opportunità occupazionali tramite l'attivazione di servizi dedicati.

È attuato in seguito all'approvazione del Piano Strategico della PAC dell'Italia, da parte della Commissione UE ed è conforme a quanto indicato:

- Dal Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con decisione dell'11.12.2024 C(2024) 8662;
- Dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L del 15.12.2023;
- Dalla D.G.R.T. n. 1057 del 28.07.2025 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 6.0 del



- Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027* (di seguito indicato come “CSR”);
- Dalla D.G.R.T. n. 1582 “Reg. (Ue) n. 2021/2115 Fesr - Complemento per lo sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento” così come modificata con la D.G.R.T. n. 742 del 25.06.2024 (di seguito indicata come “DGR Competenze”);
 - DGR n. 237 del 03/03/2025 “Reg. (Ue) 2021/2115 e Reg. (Ue) 1305/2013 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 e Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione versione 2 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali del CSR 2023- 2027. Modifica alle 'direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento' del PSR 2014-2022” (di seguito indicato come “**Disposizioni comuni**”);
 - Dalla D.G.R.T. n. 1370 del 27/11/2023 “Reg. UE 2021/2115 – CSR Toscana 2023-2027 – Intervento SRG06 - LEADER Attuazione strategie di sviluppo locale - Approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale e assegnazione della relativa dotazione finanziaria”, s.m.i.;
 - Dalla D.G.R.T. n. 1325 del 08.09.2025 “Reg. UE 2021/2115. CSR Toscana 2023-2027. Approvazione delle “Disposizioni attuative dell'intervento 'SRG06 LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale' e 'SRE04 Start-up non agricole' del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2023-2027” – Modifica delle Direttive per la gestione della Misura 19 ‘Sostegno allo sviluppo locale LEADER’ del PSR 2014-2022” s.m.i. Prima modifica;
 - DGRT n. 898 del 29/07/2024 “Regolamento UE 201/2115 CSR Toscana 2023-2027 – Intervento SRG06 LEADER – attuazione Strategie di Sviluppo Locale- Approvazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) comprensive dei Piani finanziari ...”
 - DGRT n. 1321 del 08/09/2025 “Reg. UE 2021/2115. CSR Toscana 2023-2027. Intervento 'SRG06 LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale' – Approvazione modifiche Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL Leader Siena e Terre Etrusche”
 - Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/08/2025, recante approvazione dei criteri di selezione predisposti ai fini della selezione dei beneficiari;
 - Decreto Dirigenziale n. 20471 del 23/09/2025 “Reg. UE 2021/2115. CSR Toscana 2023-2027. Intervento 'SRG06 LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale' – Approvazione dei criteri di selezione predisposti dai GAL ai fini della selezione dei beneficiari”;
 - Decreto di ARTEA n. 6474 del 06/11/2025 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 2427 del 29/07/2024 avente ad oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento – Approvazione del Documento - Disposizioni comuni domanda di pagamento” (di seguito indicato come “Disposizioni comuni domanda di pagamento”);
 - Comunicazione PEC del 14/11/2025 da parte dell'Autorità di Gestione ad oggetto “CSR 2023/2027 – Intervento SRG06 “LEADER - attuazione Strategie di Sviluppo Locale” – Nulla osta alla pubblicazione del bando SRE04 “Start-up non agricole”;
 - Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2025, recante approvazione del bando attuativo dell'intervento SRE04.

1.1 Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Bando e relativi all'intervento SRE04 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15/12/2023, entro la validità dello stesso.

Pertanto, gli aiuti concessi in conformità al presente bando sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Nel caso in cui l'importo assegnato generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa “de minimis” (Euro 300.000,00 nell'arco del triennio), verrà assegnata e pagata una somma pari a quella rientrante nel limite “de minimis” ma gli impegni assunti dal beneficiario ai fini del presente bando permangono anche per la quota non finanziata.



1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando è fissata in **Euro 200.000,00** per l'intero periodo di validità della SSL 2023/2027, salvo ulteriori integrazioni disposte dal Consiglio di Amministrazione del GAL Leader Siena.

1.3 Importo del premio

L'operazione prevede la concessione di un contributo forfettario in conto capitale pari ad **Euro 10.000,00** ai soggetti di cui al paragrafo "Richiedenti/Beneficiari", per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo, secondo le condizioni ed i principi riportati nel presente bando.

All'interno della stessa impresa singola è possibile richiedere un solo premio di avvio della stessa e nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio.

Nel caso in cui l'importo assegnato generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "*de minimis*" (Euro 300.000,00 nell'ultimo triennio), verrà assegnata e pagata una somma pari a quella rientrante nel limite "*de minimis*" ma gli impegni assunti dal beneficiario ai fini del presente bando permangono anche per la quota non finanziata.

Il premio si intende non direttamente collegabile ad investimenti sostenuti dalla nuova impresa e non come rimborso di specifici costi ammissibili.

Il contributo verrà erogato, in un'unica rata, a seguito della richiesta di saldo, previa verifica dell'effettivo insediamento, del raggiungimento degli obiettivi programmati e della realizzazione di quanto previsto nel Piano Aziendale approvato.

1.4 Localizzazione

Ai fini dell'ammissibilità al contributo le operazioni proposte devono essere localizzate nell'area eligibile del GAL Leader Siena.

In particolare l'impresa deve avere sia la sede legale sia la sede operativa (unità locale) oggetto dell'investimento, nell'area eligibile del GAL Leader Siena, ossia nel territorio dei seguenti comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

1.6 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Per stabilità dell'operazione si intende il periodo in cui non è ammesso il cambio di destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento materiale oggetto dell'operazione. I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata non inferiore a 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale, fatte salve indicazioni specifiche presenti nella scheda intervento del PSP che prevedano periodi di minore o maggiore durata.

2. Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del contributo eventualmente concesso i seguenti soggetti:

1. Microimprese ai sensi dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, costituite e già iscritte alla CCIAA da non più di 90 gg. dalla data di presentazione della domanda di sostegno, con codice ATECO **principale**



2. corrispondente a uno di quelli previsti nell'Allegato C del presente bando e con sede legale ed operativa nel territorio del GAL Leader Siena.
3. Piccole imprese ai sensi dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, costituite e già iscritte alla CCIAA da non più di 90 gg. dalla data di presentazione della domanda di sostegno, con codice ATECO **principale** corrispondente a uno di quelli previsti nell'Allegato C del presente bando e con sede legale ed operativa nel territorio del GAL Leader Siena.

I soggetti possono partecipare al bando anche in presenza iscrizione al Registro Imprese già avvenuta ma non ancora attiva.

Sono ammissibili unicamente operazioni per l'avvio di imprese extra-agricole, già costituite, che **NON** portino alla creazione di un'attività agricola o a favore di un'attività il cui prodotto sia inserito nell'Allegato I del TFUE

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" e "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno".

Non sono ammissibili nuove imprese non iscritte o non iscrivibili presso la Camera di Commercio (es. professionisti).

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa non deve essere titolare di trattamento di quiescenza.

3.1 Elenco codici Ateco ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le imprese iscritte presso la CCIAA, che presentino come prevalente uno dei seguenti codici Ateco (verificabile da visura camerale)

Codice Ateco 2025	Descrizione	Esclusioni
10.7	Produzione di prodotti da forno e farinacei	
10.8	Produzione di altri prodotti alimentari	
10.9	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali	
11.0	Produzione di bevande	
<i>Per i richiedenti con codice ATECO principale 10 e 11, sono ammessi a finanziamento unicamente investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), richiamato dall'art. 38 del TFUE, e loro lavorazione e commercializzazione.</i>		
13	Fabbricazione di tessuti	13.96 Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale
14	Fabbricazione di articoli di abbigliamento	14.21.1 Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno
16	Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio	- 16.22.0 Fabbricazione di pavimenti di legno con elementi pre-assemblati - 16.23. Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	- 17.22 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso



		domestico in carta e ovatta di cellulosa - 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e preparazioni tensioattive	
20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici	
20.59.30	Fabbricazione di oli essenziali	
23.15.10	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	
23.70.20	Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini	
25.60	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria, utensili e oggetti di ferramenta	
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo	
25.99.10	Fabbricazione di articoli domestici in metallo per la cucina e le stanze da bagno	
25.99.90	Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.	
31	Fabbricazione di mobili	
32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi	
32.2	Fabbricazione di strumenti musicali	
47.1	Commercio al dettaglio non specializzato	
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi	
47.5	Commercio al dettaglio di altre attrezzature per uso domestico	
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi	- 47.63.10 Commercio al dettaglio di imbarcazioni
47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi autoveicoli e motocicli	- 47.73.1 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici - 47.73.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici - 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici



50.3	Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri	
56	Attività di servizi di ristorazione	<ul style="list-style-type: none"> - 56.11.9 Attività di ristoranti n.c.a. - 56.22 Attività di servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione - 56.4 Attività di servizi di intermediazione per servizi di ristorazione
74.2	Attività fotografiche	
77.21	Noleggio e leasing operativo di attrezzature e articoli sportivi e ricreativi	
81.3	Attività di servizi per la cura del paesaggio	
85.5	Altri servizi di istruzione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> - 85.53 Attività di scuole guida - 85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 85.59.3 Altri servizi di istruzione e formazione n.c.a. forniti da università popolari
91.42	Attività di riserve e parchi naturali	
93.13	Attività dei centri di fitness	
95.10	Riparazione e manutenzione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni	
95.22	Riparazione e manutenzione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	
95.23	Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle	
95.24	Riparazione e manutenzione di mobili e di oggetti di arredamento per la casa	
95.25	Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli	
95.29.1	Riparazione e accordatura di strumenti musicali non storici	
95.29.2	Riparazione e manutenzione di biciclette, articoli sportivi e attrezzature da campeggio	
95.29.3	Riparazione e modifica di articoli di abbigliamento	



96.10.21	Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie tradizionali	
96.2	Servizi di parrucchieri e barbieri, trattamenti di bellezza, centri benessere e attività simili	- 96.23.1 Servizi di centri termali
96.99.1	Servizi di cura per animali da compagnia	
96.99.91	Attività di studi di tatuaggi e piercing	

2.2 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario

Per poter essere ammessi al contributo e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare i seguenti **requisiti di ammissibilità**:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art.1, comma 553 della l. 266/05 e ss.mm. ii;
2. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
3. non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del bando. Il richiedente che successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP deve rinunciare all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno relativa al presente bando;
4. realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
5. ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2831, l'impresa richiedente non deve essere beneficiaria di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare a livello di impresa unica, con il nuovo contributo richiesto, la somma di Euro 300.000,00. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda (ESL);
6. non sostenere investimenti che portino alla creazione di un'attività agricola;
7. documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle "Disposizioni comuni";
8. aver effettuato l'iscrizione alla competente CCIAA da non più di 90 gg. dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
9. essere in regola con le altre condizioni richiamate al paragrafo "Ulteriori condizioni di accesso" del



presente bando;

10. realizzare gli investimenti conformemente al Piano Aziendale presentato e a quanto approvato con l'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
11. essere un'impresa che esercita un'attività prevalente rientrante nei Codici ATECO previsti dal par. 2.1 del presente bando;
12. Il titolare/legale rappresentante dell'impresa non deve essere titolare di trattamento di quiescenza;
13. l'impresa beneficiaria deve essere costituita ex novo e non può essere il risultato di una separazione, cessione o subentro in attività già esistente;
14. di essere una Micro o Piccola Impresa ai sensi dell'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472;
15. essere in regola con gli obblighi inerenti la polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025 e s.m.i.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo il requisito di cui al:

- punto 1) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 2) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 3) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 4) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno e si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica dei titoli di possesso;
- punto 5) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 6) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 7) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno e prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo;
- punto 8) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi;
- punto 9) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 10) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione e del saldo degli aiuti;
- punto 11) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 12) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei



contributi;

- punto 13) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 14) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 15) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 3) (cumulabilità) porta all'esclusione o alla decadenza del beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 6) porta alla decadenza del beneficio;
- punto 7) la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento "Disposizioni comuni", il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottato da Artea;
- punto 13) porta alla decadenza del beneficio;
- punto 14) porta all'esclusione dal beneficio;
- punto 15) porta all'esclusione dal beneficio.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" e a quanto previsto nelle "Disposizioni per il pagamento del sostegno" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

In particolare, sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente, il quale, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni. Quando gli investimenti riguardano beni immobili il possesso delle particelle condotte dal beneficiario può essere dimostrato sulla base di uno dei seguenti titoli:

- Proprietà
- Usufrutto
- Affitto
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione
- Usi civici
- Conferimento dei beni in società e consorzi (così come previsto dal codice civile) finalizzato alla formazione del capitale sociale



Nel caso di fabbricati/strutture ove sia collocato l'investimento, il possesso del bene immobile può essere dimostrato anche con il contratto di leasing finanziario alle seguenti condizioni:

- a) il contratto deve avere una durata tale da assicurare la disponibilità giuridica del bene per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale;
- b) è inoltre richiesta, in sede di presentazione della domanda, un'espressa autorizzazione, da parte della Società di leasing, ad eseguire i miglioramenti sui beni oggetto d'intervento.

I titoli a dimostrazione del possesso **se non hanno la forma dell'atto pubblico devono essere registrati nei pubblici registri**. Fermo restando che i beni immobili collegati agli investimenti e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla presentazione della domanda di sostegno, la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto sopra riportato deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni, il richiedente un contributo Feasr, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve presentare una dichiarazione, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa' così come specificato nelle "Disposizioni Comuni" paragrafo "Requisiti d'accesso generali".

2.2.1 Ulteriori condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al contributo e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono soddisfare i seguenti **ulteriori requisiti di ammissibilità**, oltre a quelli già indicati nel paragrafo 2.2 del bando:

1. oltre a non sostenere investimenti che portino alla creazione di un'attività agricola, come riportato al punto 6 del paragrafo 2.2 del bando, **non dovranno essere sostenuti investimenti a favore di un'attività il cui prodotto sia inserito nell'Allegato I del TFUE**;
2. in caso di esercizio di una pluralità di attività, l'esercizio dell'attività agricola non dovrà essere praticato neppure quale attività secondaria.
3. non essere stato beneficiario, prima della presentazione della domanda, di ulteriori premi di avviamento o di primo insediamento concessi da altri Enti, sia pubblici che privati (comprese Fondazioni ed altri enti privatistici).
4. presentare un Piano Aziendale, secondo quanto previsto dal par. 3 "Piano Aziendale" e su modello dell'Allegato A al presente bando;

2.3 Condizioni del beneficiario per il pagamento del contributo

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del contributo, devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate.

1. per i procedimenti di importo assegnato superiore alle soglie previste dalla Normativa nazionale relativa all'informazione ANTIMAFIA, il richiedente deve presentare le dichiarazioni antimafia con le modalità operative presenti nella sezione "Dichiarazioni per AMF massiva" dell'anagrafica;
2. Soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari" e "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari".



2.4 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna a:

- 1) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili indicati nel Piano Aziendale per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto del periodo di impegno di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- 2) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 3) garantire il possesso dei beni immobili indicati nel Piano aziendale o dei beni immobili collegati agli

interventi in esso previsti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle "Disposizioni comuni" e nei termini previsti dal presente bando;

- 4) nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" in merito alla cumulabilità dei finanziamenti pubblici;
- 5) rispettare le disposizioni previste al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del presente bando;
- 6) rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 7) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 8) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- 9) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 10) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
- 11) realizzare gli investimenti conformemente al Piano Aziendale presentato e a quanto approvato con l'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali varianti, se autorizzate;
- 12) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 13) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 14) rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 15) condurre l'impresa in qualità di titolare/legale rappresentante per un periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo;



- 16) rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa;
- 17) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento del Piano Aziendale nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027;
- 18) rispettare gli altri impegni previsti dal paragrafo "Ulteriori impegni" del bando.

2.4.1 Ulteriori Impegni

- 1) Rendere effettivo l'insediamento e avviare le attività previste nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività extra-agricola entro 9 mesi dalla concessione del contributo;
- 2) Completare le attività previste nel Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività extra-agricola entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo;
- 3) Confermare i criteri di ammissibilità e di selezione in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento (totalmente o in parte) solo se i criteri di ammissibilità e di selezione sopra citati sono confermati o se a seguito della eventuale rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 4) Nel caso di ammissione della domanda di sostegno, a non richiedere/ottenere altri premi di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria per tutto il periodo di stabilità delle operazioni (vincolo ex-post) di cui al precedente punto 1), fatto salvi i casi previsti dal successivo par. 6 "Cumulabilità";
- 5) Garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex posto di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni;
- 6) Quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- 7) Conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
- 8) Consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri organismi competenti;
- 9) Restituire all'Organismo pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- 10) Comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex-post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 11) Restituire all'Organismo pagatore ARTEA il contributo ricevuto nel caso di ricevimento, durante il periodo vincolativo, di un atto di chiusura dell'attività da parte del comune competente.

3. Piano Aziendale

Il Piano Aziendale deve essere redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato A del presente bando e presentato contestualmente alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della domanda stessa.



Le informazioni richieste nel Piano Aziendale saranno oggetto di valutazione da parte del GAL attraverso i punteggi definiti al par. 8 "Criteri di selezione" del presente bando.

Pertanto gli impegni riportati dovranno essere mantenuti fino alla erogazione del saldo del premio, pena il ricalcolo dei punteggi (il cui totale non potrà essere inferiore alla soglia minima prevista dal bando) e l'eventuale conseguente revoca dell'intero premio.

L'Allegato A dovrà essere compilato nella sua interezza in tutte le sezioni, datato e sottoscritto dal beneficiario.

Il Piano Aziendale ha una durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del contributo e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo "Proroga dei termini" del presente bando.

Il Piano Aziendale si intende correttamente attuato a seguito del conseguimento degli obiettivi e della realizzazione degli interventi ad essi collegati.

Non saranno ritenuti validi Piani aziendali comprendenti, nella sezione attività/investimenti esclusivamente, le spese sostenute per onorari di professionisti e consulenti e funzionali alla predisposizione del Piano Aziendale.

4. Investimenti/spese non ammissibili

Trattandosi di un contributo forfettario in conto capitale non sono previste spese ammissibili e non ammissibili.

4.1. Valutazione di congruità e ragionevolezza

Pur trattandosi di un premio non direttamente collegabile ad investimenti sostenuti dalla nuova impresa e non come rimborso di specifici costi ammissibili, gli importi previsti nel Piano Aziendale, redatto secondo il modello A, al punto 3. "*Interventi previsti per l'avvio delle attività*", devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziari, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

In sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e di pagamento sarà facoltà di richiedere, da parte del GAL, ogni documento ritenuto necessario alla valutazione di congruità e ragionevolezza dell'aspetto finanziario del Piano Aziendale e della relazione finale.

5. Pagamento del premio

Il premio forfettario concesso al beneficiario è erogato in unica soluzione a titolo di saldo, successivamente alla presentazione della domanda di pagamento e previa verifica della corretta attuazione del Piano Aziendale.

6. Cumulabilità

In base a quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni", il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili tali da rendere:

- a) la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento UE 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR;
- b) l'importo totale cumulato dei contributi concessi superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.



In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

7. Disposizioni in materia di pubblicità

Gli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità sono disciplinati dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione, punto 2) *"Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR"*.

I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico

o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;

- esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web del GAL Leader Siena.

8. Criteri di selezione

Le domande di contributo sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo 10.4 *"Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria"* in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella 1) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 2 punti** saranno escluse dal contributo.

A parità di punteggio le domande sono ordinate secondo il minore contributo indicato in domanda di sostegno e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tutti i criteri di selezione, se non diversamente specificato sopra, devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati all'ammissibilità e posseduti e verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento.

Principio I – Settori produttivi e di servizio oggetto di intervento	Punti
I.a) Il punteggio è attribuito ai richiedenti che avviano attività volte a realizzare processi che promuovano cicli di vita dei prodotti basati su rigenerazione, riutilizzo e riciclaggio (economia circolare).	5
I.b) Il punteggio è attribuito ai richiedenti che avviano attività volte ad offrire servizi di intrattenimento, anche sportivo.	4



I.c) Il punteggio è attribuito ai richiedenti che avviano attività artigianali che valorizzano le materie locali, le lavorazioni tradizionali o riprendano arti, mestieri e lavorazioni in via di estinzione	3
I.d) Il punteggio è attribuito ai richiedenti che avviano attività volte ad implementare sistemi di mobilità sostenibile	4
Principio II - Localizzazione	
II.a) L'UTE indicata in domanda ricade in territori classificati ai sensi della L.R. n. 11 del 04/02/2025 "Valorizzazione Toscana diffusa", così come da Allegato D del presente bando	2
II.b) L'UTE indicata in domanda ricade in territori rientranti nella zonizzazione delle Aree Interne, così come da Allegato D del presente bando	1
II.c) Attività che si insediano in frazioni	3
Principio III – Qualità del soggetto richiedente	
III.a) Il soggetto richiedente è giovane (41 anni di età non compiuti); per richiedente si intende il titolare/legale rappresentante	1
III.b) Il soggetto richiedente è di genere femminile; per richiedente si intende la titolare/legale rappresentante	1
III.c) Domanda presentata da soggetto (titolare/legale rappresentante) senza alcuna esperienza imprenditoriale, esclusi i 90 giorni precedenti la presentazione della domanda (si intendono tali i soggetti che non hanno mai operato come imprenditori autonomi o come amministratori d'impresa)	3
III.d) L'intervento è proposto da imprese individuali/società il cui titolare/legale rappresentante sia in possesso di un titolo di studio conseguito da meno di 5 anni	5
III.e) Esperienza maturata dal titolare/legale rappresentante di almeno 24 mesi nel settore specifico in cui si inserisce la nuova impresa, come lavoratore dipendente e/o nell'ambito di impegni o azioni sostenute a titolo volontaristico	3
III.f) Partecipazione ad uno o più incontri informativi organizzati dal GAL nell'ambito del Programma di Sviluppo Locale 2023-2027	3

Principio I: I punteggi di cui alle lettere I.a), I.b), I.c) e I.d) NON sono tra loro cumulabili;

Principio II: I punteggi di cui alle lettere II.a) e II.b) NON sono tra loro cumulabili;

Principio III: I punteggi di cui alle lettere III.c), III.d) e III.e) NON sono tra loro cumulabili;

Punteggio massimo ammesso: 20 punti

Le domande di sostegno con un punteggio totale al di sotto **di 2 punti** saranno escluse dal contributo.



La valutazione dei criteri di selezione dovrà tener conto della coerenza con quanto previsto nel Piano Aziendale.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo *“Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria”*.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili.

Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria del saldo risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo.

9. Termine finale

La realizzazione del Piano Aziendale dovrà concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni.

In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo non dovrà superare la data del 31.12.2027 fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'ADGR.

10. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate con specifico Decreto di Artea che disciplina anche la partecipazione al procedimento amministrativo. Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

10.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno a decorrere **dal 05/02/2026 ed entro le ore 13.00 del 23/03/2026**.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.



Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

10.2 Fascicolo aziendale elettronico

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, contenente almeno gli elementi indicati nel documento "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

10.3 Contenuti della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni comuni e specificate nel presente Bando.

La domanda di sostegno deve contenere i dati identificativi del richiedente/beneficiario comprese le dimensioni dell'impresa e le caratteristiche di micro o piccola impresa come definite nella normativa unionale.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del Piano Aziendale.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda sul sistema ARTEA e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

I seguenti documenti sono essenziali per consentire l'attività istruttoria di valutazione e sono richiesti sin dalla fase di presentazione della domanda di sostegno, a pena di esclusione:

- I. Piano Aziendale (All. A);
- II. Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- III. Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione;
- IV. Dichiarazione "Requisiti di ammissibilità, condizioni di accesso e assunzione impegni (All. B).

L'assenza di uno o più di questi documenti (punti da I a IV) o la carenza delle informazioni contenute nel Piano Aziendale comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal sostegno.

10.4 Elenchi domande pervenute ricevibili

ARTEA, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande rende disponibile al GAL, l'elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione e recanti la spesa e il contributo richiesto.

A parità di punteggio le domande sono ordinate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.



Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti e comunque dalle Disposizioni comuni al paragrafo “Modalità di presentazione delle domande e utilizzo del sistema informativo”.

L'elenco contiene:

- la denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA);
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato,
- l'UTE di riferimento;
- l'UCI di riferimento.

10.5 Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili

Il GAL Leader Siena, entro 20 giorni dal momento in cui l'Elenco delle domande di sostegno ricevibili è reso disponibile da ARTEA, prende atto del suddetto elenco e lo approva con Delibera del Consiglio di Amministrazione, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

La Delibera del C.d.A. di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sul sito del GAL Leader Siena all'indirizzo www.leadersiena.it.

La pubblicazione della Delibera costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale. Dal momento dell'approvazione della suddetta Delibera possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Il GAL Leader Siena procede alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria. Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto, lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili.

10.6 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno

Il GAL Leader Siena, competente per l'istruttoria delle domande di sostegno:

- svolge l'istruttoria della domanda sulla base dei documenti immessi nel sistema ARTEA e di quelli inviati tramite PEC a seguito di richiesta di integrazione;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e di selezione e, ove richiesto di cantierabilità;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo 18 “*Tempistica e fasi del procedimento*” delle Disposizioni comuni effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- valutazione del Piano Aziendale allegato alla domanda di sostegno;



- registrazione sul portale RNA dell'importo concesso al beneficiario a titolo di "de minimis" o di aiuti di stato. Nel caso in cui, per gli aiuti in "de minimis", con l'assegnazione in oggetto il beneficiario supera il massimale previsto, l'istruttore competente assegna al beneficiario un contributo pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 300.000,00 euro in tre anni;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

Il GAL provvede a:

- individuare le domande ammesse a sostegno a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'istruttoria dono da ricollocare in elenco per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti emessi per l'assegnazione del sostegno e le eventuali domande respinte, oggetto di rinuncia o non finanziabili, comprese le date degli atti stessi,
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine perentorio non inferiore a 5 giorno e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

L'individuazione delle domande istruibili, tenuto conto della dotazione finanziaria messa a bando, del contributo massimo assegnabile ad ogni beneficiario previsto dal bando e dell'esito di ogni singola istruttoria con esito positivo, negativo o non finanziabile per ricollocazione, registrate sul sistema ARTEA, è resa disponibile per gli UTR, con modalità on line, tramite l'apposito applicativo REDASH che rileva gli esiti istruttori inseriti e che determina la ricollocazione delle domande sulla base di questi e individua le eventuali nuove domande istruibili sulla base delle risorse che si sono rese disponibili per rinunce, esiti negativi, non finanziabilità. Il GAL procede alle istruttorie delle singole domande, fino all'esaurimento delle risorse, sulla base delle risultanze dell'applicativo REDASH.

Le istruttorie terminano con l'approvazione da parte del GAL Leader Siena degli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo totale messo a bando e pertanto non risultano ulteriori domande finanziabili.

10.7 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno il GAL competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- b) importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- c) importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis";
- d) la data entro la quale avviare l'attuazione del Piano Aziendale;
- e) l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- f) ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi previsti dal Piano Aziendale;
- g) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;



- h) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i) il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- j) altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- k) gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione di quanto previsto nel Piano Aziendale e successivamente al saldo del contributo;
- l) la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del contributo, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- m) le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- n) la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- o) gli altri elementi che il presente bando prevede siano inseriti nell'atto di assegnazione.

10.8 Approvazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dal GAL seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con atto del C.d.A come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il C.d.A del GAL prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio atto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal C.d.A del GAL successivamente agli atti di assegnazione emessi, nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria indica, in appositi allegati:

- a. le domande ammesse a contributo;
- b. le domande non ammissibili;
- c. le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- a. domande ammesse a contributo
 - denominazione del beneficiario;
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA);
 - il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;



- l'investimento complessivo previsto;
 - l'investimento complessivo ammesso;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - il contributo assegnato;
 - l'UTE di riferimento.
- b. domande non ammissibili
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il riferimento alla Delibera con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.
- c. domande non finanziabili per carenza di risorse
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il CUP ARTEA;
 - il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
 - ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - l'UTE di riferimento;
 - l'UTR di riferimento.

L'atto di approvazione della graduatoria da parte del C.d.A del GAL e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito del GAL Leader Siena nell'apposita sezione graduatorie del CSR 2023-2027.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D. Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Qualora nelle domande appartenenti alla graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse sullo stesso bando (se presenti), seguendo l'ordine della graduatoria.

Fino all'approvazione di un nuovo bando, il GAL quindi, in caso di disponibilità finanziarie procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti per lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di sostegno potenzialmente finanziabili.

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, il C.d.A del GAL disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite tra le domande non finanziabili per carenza di risorse con conseguente modifica del bando, il GAL provvede alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il C.d.A approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Il CUP attribuito al progetto viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione del CIPE, dal GAL e comunicato al beneficiario.



11. Realizzazione del Piano Aziendale

11.1 Inizio attività

I soggetti beneficiari dovranno rendere effettivo l'insediamento e avviare le attività previste nel Piano Aziendale entro 9 mesi dalla concessione del contributo.

A tal proposito i beneficiari dovranno inviare al GAL i documenti che attestino l'avvio (attivazione della Partita Iva, verbali di ispezioni, licenze, autorizzazioni edilizie comunali, SCIA, ecc.)

Non è prevista la concessione di proroghe sulla data di avvio indicata nel Piano Aziendale.

11.2 Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatto salvo le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali previste ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2016.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative dell'investimento.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finali, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano modifiche in aumento dell'agevolazione ammessa a finanziato.

Per quanto riguarda le modifiche ai beneficiari **NON SONO MAI** ammissibili.

Per quanto riguarda le modifiche al codice Ateco principale **NON SONO MAI** ammissibili.

11.3 Conclusione del Piano Aziendale

Le attività previste nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività extra-agricola DEVONO concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo, con il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati approvati con la proposta progettuale.

11.4 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

In merito alla gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento si rimanda a quanto previsto nel documento "Disposizioni comuni domanda di pagamento", ove pertinente.

12. Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento del saldo del premio concesso.

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione del contributo o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, nell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto indicato dall'articolo 5 del D. Lgs. N. 42 del 17 marzo 2023) un ritardo nella presentazione della



domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Alla presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere allegata una Relazione finale (redatta secondo lo schema trasmesso ai beneficiari insieme con l'Atto di Assegnazione del contributo) e la documentazione che attesta l'attuazione del Piano Aziendale a seguito del conseguimento degli obiettivi, della realizzazione degli interventi ad essi collegati, ed il mantenimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

12.1 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

Con la presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA si attiva la fase finale di accertamento dell'esecuzione delle attività oggetto del sostegno. In fase di accertamento di domanda di pagamento deve essere effettuata la verifica della documentazione prodotta.

La verifica documentale comprende:

1. la verifica dell'attuazione del Piano Aziendale con il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi programmati;
2. la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La verifica dell'attuazione del Piano Aziendale prevede altresì la **visita sul luogo** presso l'azienda in cui il beneficiario si è insediato.

Il GAL provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante e allegare copia informatica del documento analogico sottoscritto;
- a verificare, ove pertinente, le condizioni previste per il pagamento del sostegno, prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, registrando tutte le operazioni effettuate nel modulo istruttorio di accertamento finale.

Il GAL Leader Siena, competente all'istruttoria, provvede ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulla domanda di pagamento ed a inserire la domanda in un elenco di liquidazione con idoneo provvedimento e successivamente sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione del premio spettante al beneficiario.

Il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori e dell'elenco di liquidazione deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio non positivo, il GAL Leader Siena provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha 10 giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità;
- nel caso di esito non positivo a registrare la data relativa al primo verbale amministrativo o giudiziario che rilevi l'esistenza, o la potenziale esistenza, di una irregolarità;

Il GAL Leader Siena a conclusione dell'accertamento del debito dovrà inserire le ulteriori informazioni necessarie negli appositi moduli informatici per consentire ad ARTEA di dare seguito agli adempimenti di propria competenza.



Gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge 09/08/2013 n. 98, sono svolti dall'Organismo Pagatore ARTEA in forza di quanto indicato dall'art. 35 del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazione dalla Legge 29/12/2021 n. 233 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 79339 del 24/11/2021, attraverso la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti dal Registro Nazionale Debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambio dati informatici e composti dai contributi previdenziali dovuti dall'impresa beneficiaria, già scaduti alla data di pagamento degli aiuti, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione

In sede di istruttoria della domanda di pagamento debbono essere applicate, se del caso le riduzioni o le revoche dell'aiuto calcolato con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal D.L. n. 42 del 17 marzo 2023 e successivo D.M. n. 93348 del 26/02/2024.

12.2 Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo

Il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo è stabilito nell'atto di concessione.

Per i progetti per i quali è stata avviata la realizzazione di quanto previsto nel Piano Aziendale, è possibile concedere una sola proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica dell'atto per l'assegnazione dei contributi già emanato dal GAL.

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per la programmazione FEASR 2023-27, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo non deve essere fissato, negli atti di concessione, oltre il 31.12.2027 fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'ADGR.

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti dalla tabella al paragrafo 18 *"Tempistica e fasi del Procedimento"* pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi della realizzazione di quanto previsto nel Piano Aziendale;
- documentazione per la dimostrazione dell'effettivo avvio della realizzazione del Piano Aziendale;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;

Il GAL Leader Siena:

- Se l'istruttoria di richiesta di proroga, verificata la documentazione e le motivazioni del dilazionarsi della realizzazione del Piano Aziendale è favorevole, determina la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente l'atto per l'assegnazione dei contributi.
- Se l'istruttoria di richiesta di proroga, verificata la documentazione e le motivazioni del dilazionarsi della realizzazione del Piano Aziendale è negativa, riconferma il termine previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo devono essere presentate tramite sistema informativo ARTEA entro il termine stabilito dalle Disposizioni comuni pena la non ricevibilità della stessa.

13. Correzione di errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda.



Si intende 'errore palese' un errore relativo a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA e/o degli uffici competenti dell'istruttoria e/o del richiedente.

Non sono sanabili errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente ai criteri di selezione.

Gli uffici istruttori valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

Nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi in fase di istruttoria delle domande di pagamento, richiede l'eventuale integrazione documentale e procede alla relativa correzione, dandone se necessario, comunicazione al richiedente.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire tramite PEC agli Uffici Istruttori entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA e, in ogni caso, antecedentemente la data di inizio dell'istruttoria di accertamento finale.

La data di inizio dell'istruttoria dell'accertamento finale è considerata corrispondente alla data della comunicazione all'azienda dello svolgimento della visita in situ, ovvero, nei casi in cui non è svolta la visita in situ, la data dell'inizio delle operazioni di accertamento finale.

Le istanze pervenute oltre le date sopraindicate non sono ricevibili.

Non sono sanabili errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente ai criteri di selezione.

14. Decadenza dal contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 2.4 e 2.4.1;
- 2) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

14.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 2.4 e 2.4.1, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dagli articoli 7 e 10 bis della legge 241/90; nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL, nel termine di 30 giorni, esteso a 45 giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta con Delibera del C.d.A il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

15. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/20167¹, qualora per "cause di forza maggiore" o circostanze eccezionali come ivi definite, il beneficiario si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica (UTE), ovvero una unità produttiva o una unità locale, o comunque di recedere dagli

¹ 1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.



impegni assunti anche temporaneamente, in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, lo stesso deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto, tramite PEC, all'ufficio competente dell'istruttoria.

La suddetta comunicazione, unitamente alla documentazione a corredo probante le cause di forza maggiore, deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto e non è richiesto il rimborso né parziale né integrale degli aiuti percepiti; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni con le modalità che saranno indicate dalle disposizioni nazionali e regionali in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. e successivo DM n. 93348 del 26/02/2024.

Il GAL dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della suddetta comunicazione.

16. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto e non meglio definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al GAL Leader Siena tramite PEC.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste/comunicazioni fa fede la data di ricezione e non di spedizione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificane e/o di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere presentate, se del caso, entro i tempi stabiliti dalla tabella al par. 18 "Tempistica e fasi del Procedimento".

Il GAL dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro i tempi stabiliti dalla tabella al par. 18 "Tempistica e fasi del Procedimento".

17. Monitoraggio

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, secondo quanto stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione o l'Organismo Pagatore, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Complemento di Sviluppo Rurale.

18. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali dei procedimenti oggetto del presente provvedimento con la relativa tempistica, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni dei termini del procedimento (art. 6 l.241/90 s.m.i.):

	FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE della fase	TERMINI
1	Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Entro il termine di scadenza stabilito nei singoli bandi
2	Ricezione delle domande di sostegno	ARTEA	Entro il termine di scadenza stabilito nei singoli bandi
3	Protocollazione delle domande di sostegno	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda



4	Verifica ricevibilità delle domande presentate e messa a disposizione del GAL, responsabile dell'intervento, dell'elenco delle domande ricevibili pervenute, per l'avvio della fase istruttoria	ARTEA	Entro 15 gg. lavorativi successivi al termine di scadenza del bando
5	Delibera del C.d.A. di approvazione dell'elenco	GAL Leader Siena	Entro 20 giorni dalla ricezione dell'elenco delle domande ricevibili
6	Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL Leader Siena	Entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco provvisorio **
7	Istruttoria di ammissibilità e emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	GAL Leader Siena	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto) **
8	Conclusione delle attività istruttorie - approvazione di tutti i decreti di assegnazione dei contributi necessari per assegnare l'intero importo messo a bando	GAL Leader Siena	Entro 180 gg. dal decreto di approvazione dell'elenco delle domande ricevibili, salvo proroghe **
9	Approvazione graduatoria	GAL Leader Siena	Entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione delle istruttorie
11	Presentazione domanda di proroga della presentazione della domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento stabilita nell'atto di assegnazione
12	Istruttoria domanda di proroga della presentazione del saldo	GAL Leader Siena	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
13	Richiesta di riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	Beneficiario	Entro 30 giorni dall'evento fatta salva la riconosciuta impossibilità temporanea a formulare la richiesta
14	Istruttoria richiesta riconoscimento cause di forza maggiore o circostanze eccezionali	GAL Leader Siena	Entro 30 giorni dalla richiesta
15	Comunicazione e richiesta di riconoscimento di eventuali errori palesi	Richiedente/Beneficiario	Entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione dell'elenco provvisorio delle domande di sostegno
16	Istruttoria richieste di riconoscimento di errori palesi	GAL Leader Siena	Entro 30 giorni dalla richiesta
17	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	Richiedente/Beneficiario	Entro 30 giorni dalla data dell'evento
18	Istruttoria Richieste e comunicazioni collegate al procedimento	GAL Leader Siena	Entro 30 giorni dalla richiesta
19	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi



20	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL Leader Siena	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
21	Determinazione degli Elenchi di liquidazione	GAL Leader Siena	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
22	Autorizzazione al pagamento	OP - ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (70 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
23	Autorizzazione delle Domande a controllo in loco ²	OP-ARTEA ³	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento.

19. Sanzioni

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati specificato nelle "Disposizioni comune domanda di pagamento".

20. Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati")

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

² Il 5% delle domande in liquidazione sono estratte a campione per un controllo supplementare in loco (art.5 DM controlli)

³ In caso di domanda estratta a campione per il CONTROLLO in LOCO il responsabile del procedimento del controllo in loco è ARTEA. Tale circostanza può determinare, in caso di esito parzialmente positivo con decurtazione parziale del contributo o negativo con decadenza del progetto, la modifica dell'importo in liquidazione proposto con l'elenco di liquidazione dall'U.C.I. ed approvato con proprio Atto dirigenziale. In virtù di questa circostanza, sia nei contratti ovvero negli atti di assegnazione dei contributi che negli Atti dirigenziali di approvazione degli elenchi di liquidazione redatti dagli U.C.I., deve essere data evidenza che 'in caso di controllo in loco, ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento, potrà modificare l'importo accertato della spesa e il relativo contributo'. Sarà ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento di controllo in loco, a comunicare l'eventuale avvio del procedimento ed indicare il Dirigente responsabile. Tale comunicazione verrà inviata per conoscenza anche all'U.C.I. di riferimento.



1. Il GAL Leader Siena è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Adua n. 19 – Abbadia San Salvatore (Si) www.leadersistena.it – leadersistena@cgn.legalmail.it).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Autorità di Gestione Regionale, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sul sito del GAL Leader Siena www.leadersistena.it.
6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati sismar@legalmail.it).
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

21. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) per la formazione dell'Elenco e della graduatoria: il GAL Leader Siena;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il GAL Leader Siena.

Per informazioni relative al presente bando è possibile consultare il sito www.leadersistena.it oppure la referente Chiara Del Ciondolo all'indirizzo chiara.delciondolo@leadersistena.it.

22. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 03/03/2025.

Dopo l'adozione dell'atto di assegnazione e ad esclusione delle disposizioni concorsuali, si rimanda invece a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR, nelle Disposizioni comuni domande di pagamento, vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.



Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni e alle Disposizioni comuni domande di pagamento in particolare per quanto segue:

1. Fascicolo aziendale elettronico;
2. Impegni dei beneficiari;
3. Proroga dei termini;
4. Domanda di pagamento;
5. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
6. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
7. Monitoraggio;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Correzione di errori palesi;

10. Sanzioni e riduzioni;
11. Possesso di UTE/UPS;
12. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

Allegati al presente bando:

Allegato A: Modello Piano Aziendale;

Allegato B: Dichiarazione requisiti di ammissibilità, condizioni di accesso e assunzione impegni;

Allegato C: Elenco Codici ATECO 2025 ammissibili;

Allegato D: Elenco territori classificati ai sensi della L.R. n.11 del 04/02/2025 "Valorizzazione Toscana diffusa" e zonizzazione "Aree interne".